

## **Protezione di animali durante il trasporto: importante sentenza del 23 novembre 2006 della Corte di Giustizia Europea.**

**A cura della Dott.ssa Carla Campanaro**

Il 23 novembre la Seconda Sezione della Corte di Giustizia Europea chiamata ad interpretare la nozione di trasporto della Direttiva 609 del 91 in materia di protezione di animali durante il trasporto, come modificata dalla Direttiva 95/29/CE, dalla Corte Tributaria Federale Tedesca, in seguito ad una controversia intercorsa su un' esportazione di 28 bovini vivi dalla Germania in Egitto, ha emanato il seguente principio, espresso nella sentenza in oggetto: **la nozione di «trasporto» di cui al punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato della direttiva 91/628 deve essere interpretata nel senso che essa include il carico e lo scarico degli animali.**

La protezione degli animali durante il trasporto è disciplinata sempre più dettagliatamente dalla normativa comunitaria e nazionale, con l'intento primario di assicurare condizioni di benessere adeguate al milione di animali che ogni giorno transitano nell'Unione Europea, con previsioni speciali di trasporto programmate per ciascuna specie. Le condizioni minime di benessere animale che la normativa comunitaria disciplina, riguardano gli intervalli per l'abbeveraggio, la densità di carico, l'assenza di oggetti appuntiti o pericolosi nel compartimento di trasporto, la garanzia di un' areazione adeguata, la presenza di determinate condizioni nei comparti di trasporto e la durata dei viaggi. Ogni persona fisica o giuridica, che trasporta animali per fini di lucro, deve essere autorizzata e registrata presso l'autorità competente di uno Stato membro. Un certificato sanitario e un piano di marcia, attestante il rispetto della durata massima del trasporto (per i viaggi superiori ad otto ore) accompagnano obbligatoriamente le spedizioni durante il trasporto. Ed è proprio in merito a quest'ultimo aspetto che la Corte Europea è stata chiamata ad esprimere il suo parere nella sentenza in esame. Infatti seppur l'art 2 n 2 della Direttiva n 609 /91 relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, recepito in Italia dal d.lgs 352 del 92 cap1 art 2 lett. b), stabiliva che per

trasporto dovesse intendersi 'ogni trasferimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto che comprenda il carico e lo scarico di animali ', il concetto di viaggio di animali e le fasi in esso ricomprese non risultavano invece univoci stando alla successiva Direttiva 95/29/CE art 48 n 4 lettera d), attuata in Italia dal d.lgs 388 del 98, che interveniva ad integrare in alcuni punti la precedente disciplina. Tale articolo, recante disposizioni su intervalli per abbeveraggio ed alimentazione e periodi di viaggio e riposo, stabilendo che le condizioni in esso definite si applicano al trasporto delle specie animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), ovvero solipedi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, dispone che 'tali animali devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore'. Da tale formulazione nel concetto di viaggio non risultava esplicitamente compreso il periodo di carico e scarico degli animali, soprattutto alla luce del successivo art 5 che prevede che 'dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore'. Un'interpretazione letterale di tale articolo avrebbe dunque potuto portare all'esclusione di tale fase dal trasporto, con gravi ripercussioni sulla tutela della salute degli animali trasportati, in quanto la durata dei viaggi sarebbe di fatto aumentata, con conseguente danno degli animali. E' proprio qui che è intervenuto il prezioso operato dei giudici della Seconda Sezione della Corte di Giustizia Europea: ancora una volta (sentenze 18 maggio 2000, causa C-301/98, KVS International, Racc. pag. I-3583, punto 21, 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punto 50 e 6 luglio 2006, causa C-53/05, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-0000) in funzione dell'esigenza di un'interpretazione del diritto comunitario focalizzato sugli obiettivi perseguiti, in base ad un criterio teleologico, i giudici comunitari hanno chiarito che l'interpretazione della singola norma non può esulare dal contesto specifico in cui si trova, ovvero la protezione degli animali durante il trasporto, e che nonostante la discordanza tra le varie versioni linguistiche, nessuna versione può prevalere sulle altre in quanto la lettura delle norme deve ispirarsi alla reale volontà sottesa alle norme ed allo scopo da esse perseguito, cioè la tutela degli animali (Ferriere Nord c. Commissione, causa C-219/95 P sentenza 17 luglio 1997 Racc p.1441,

punto 5). E così pur constatando che dalla lettera della norma art 48 n 4 lettera d) non sia esplicito se il periodo di carico e scarico è compreso nel trasporto, non si può negare per ciò solo tale assunto. Infatti tale previsione rientra nell'art 2 n 2 della direttiva 628 del 91, che stabilisce che per trasporto si intende 'ogni trasferimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto che comprenda il carico e lo scarico di animali ' oltre che nelle finalità generali della direttiva comunitaria di assicurare il benessere degli animali durante il trasporto e di ridurre per quanto possibile i viaggi su lunghe distanze. Inoltre ragiona la Corte, sempre secondo un principio di ermeneutica giuridica volto ad un'interpretazione uniforme delle norme comunitarie, *'il fatto che lo scarico ed il carico di animali non sia disciplinato da alcuna disposizione comporterebbe che , se si interpretasse il punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato della direttiva 91/628 nel senso che tale tempo non è compreso nella durata di trasporto, la durata delle operazioni di carico e di scarico non sarebbe in alcun modo presa in considerazione, il che priverebbe del suo effetto utile la detta disposizione'*.

In materia di benessere animale durante i trasporti inoltre, vale la pena ricordare che la presente direttiva, 628 del 91, come modificata dalla direttiva 95/29 CE sarà abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, a decorrere dal 5 gennaio 2007. Tale Regolamento rafforzerà la legislazione in materia di benessere degli animali durante il trasporto, identificando gli operatori e le rispettive responsabilità, introducendo modalità più severe di autorizzazione e di controllo, nonché definendo regole più restrittive per quanto riguarda il trasporto. Per quanto riguarda i tempi del trasporto, il regolamento ha lasciato immutato quanto disposto dalla precedente direttiva , la questione della revisione della durata massima del trasporto e delle densità di carico di animali (due settori rimasti invariati rispetto alla legislazione precedente) sarà infatti oggetto di una nuova proposta che sarà presentata al massimo quattro anni dopo l'entrata in vigore del regolamento ed elaborata in funzione dell'applicazione.

Carla Campanaro

Pubblicato il 29 gennaio 2007